
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Testimonianza: quanto devono essere specifici i capitoli di prova?

La specificazione, nei relativi capitoli, dei fatti da provare mediante testi, prevista dall'art. 244 cod. proc. civ., è diretta a soddisfare la duplice esigenza di consentire al giudice di valutare, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, l'influenza dello stesso ai fini della decisione e di consentire alla controparte di predisporre, mediante l'indicazione dei propri testi, l'eventuale dimostrazione della tesi contraria; da ciò deriva che, ai fini dell'ammissibilità è necessario e sufficiente che i fatti indicati nei capitoli siano sintetizzati in maniera da soddisfare le citate esigenze, mentre la precisazione di tutti i dettagli da parte del teste resta riservata alla diligenza del giudice e delle parti durante l'espletamento del mezzo istruttorio.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.6.2015, n. 12699

...omissis...

1. Con il primo motivo si denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

La ricorrente censura la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta sia in primo grado che nel giudizio di appello.

2. Il motivo è fondato.

Preliminarmente si osserva che il rilievo di inammissibilità formulato dall'Enel per non avere la F. impugnato l'ordinanza del giudice di primo grado di rigetto della prova testimoniale indicata in citazione, implicitamente contenuta nella rilevata carenza di titolarità del rapporto condominiale in capo alla ricorrente, è infondato, avendo con tale statuizione pregiudiziale di merito il giudice di pace definito il giudizio senza nessuna implicita valutazione dell'idoneità della prova dedotta. E pacifica la riproposizione dell'istanza in appello.

Il tribunale ha dichiarato inammissibile la prova per testi già chiesta in primo grado e ribadita in appello in quanto generica, perché formulata senza specifica separata indicazione dei capitoli di prova, non bastando a tal fine il mero rinvio ai diversi punti della narrativa in fatto della citazione.

Si osserva che la disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ. sulla necessità di un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova, cosicché, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici, è sufficiente la precisazione della natura di detto comportamento o di detta attività, in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l'eventuale individuazione dei dettagli. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006.

La specificazione, nei relativi capitoli, dei fatti da provare mediante testi, prevista dall'art. 244 cod. proc. civ., è diretta a soddisfare la duplice esigenza di consentire al giudice di valutare, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, l'influenza dello stesso ai fini della decisione e di consentire alla controparte di predisporre, mediante l'indicazione dei propri testi, l'eventuale dimostrazione della tesi contraria; da ciò deriva che, ai fini dell'ammissibilità è necessario e sufficiente che i fatti indicati nei capitoli siano sintetizzati in maniera da soddisfare le citate esigenze, mentre la precisazione di tutti i dettagli da parte del teste resta riservata alla diligenza del giudice e delle parti durante l'espletamento del mezzo istruttorio. Cass. Sentenza n. 2446 del 04/03/2000.

La prova richiesta dalla ricorrente, riportata in ricorso nel rispetto del principio dell'autosufficienza, risponde ai requisiti di specificità richiesti per la sua ammissione, in quanto è articolata su tutti i fatti posti a fondamento della domanda, anche in ordine alle spese sostenute dalla F. documentate da fattura.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 191 c.p.c. e vizio di omessa insufficiente motivazione in ordine alla mancata ammissione della c.t.u. richiesta in primo ed in secondo grado.

4. Il motivo è infondato.

L'ammissione o meno della c.t.u. è affidata alla libera valutazione del giudice in quanto la c.t.u. non è un mezzo di prova e non si sostituisce alla prova, che incombe sempre alla parte di fornire.

Il terzo motivo sulla regolamentazione delle spese è assorbito.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata a diversa sezione del Tribunale di Catania che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;

dichiara assorbito il terzo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione del Tribunale di Catania che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.